CAMERA DEI DEPUTATI N. 1748-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

(RELATORE **COSSIGA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SEGNI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

nella seduta del 24 novembre 1959

—

Istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei Conti

Presentata alla Presidenza il 9 dicembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge sottoposto all'esame ed alle decisioni dell'Assemblea ha percorso un *iter* parlamentare particolarmente travagliato di cui è doveroso dar conto in questa sede.

Esso è costituito da una parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1748 « Istituzione di una IV Sezione speciale per i giudizi su i ricorsi in materia di pensioni di guerra ad altre disposizioni relative alla Corte dei Conti », presentato dal Governo alla Camera dei Deputati nella seduta del 24 novembre 1959, assegnato alla II Commissione Permanente (Interni e Presidenza del Consiglio) in sede legislativa, con il parere della V Commissione (Bilancio) e della I Commissione (Affari Costituzionali), fu definitivamente assegnato a quest'ultima, con il parere della prima, su decisione della Giunta del Regolamento.

La II Commissione diede parere favorevole ; la V Commissione, investita del parere anche circa alcuni emendamenti presentati, diede parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, e, per i nuovi emendamenti comportanti maggiori spese, solo all'appro-

vazione dell'emendamento all'articolo 1 presentato dall'onorevole Berlinguer ed a quelli che ad esso erano collegati.

1. — Il disegno di legge n. 1748, come presentato dal Governo, conteneva norme di diverso contenuto, regolanti materie diverse anche se tra loro collegate dal comune riferimento alla struttura ed alla attività della Corte dei conti; esse potevano raggrupparsi nel modo seguente: un primo gruppo di norme relativo alla Corte dei conti quale giudice delle controversie in materia di pensioni di guerra e di contenzioso contabile; un secondo gruppo di norme, volte a dare sistemazione definitiva alla organizzazione periferica della Corte dei conti; un terzo gruppo di norme modificative dell'organico del personale della Corte; un quarto gruppo modificativo della carriera del personale della Corte (provvedimenti, promozioni e limiti di età).

La Commissione iniziò l'esame del disegno di legge nella sua seduta del 1° giugno 1960, con ampia discussione sulle linee generali del progetto; si rilevò subito un orientamento unanime a distinguere tra le varie disposizioni proposte, quelle aventi un carattere di particolare urgenza per le esigenze che intendevano soddisfare e che non presentavano particolari problemi d'ordine politico e costituzionali, e quelle invece che tale carattere di urgenza non avevano e, che si ricollegavano al problema più generale del nuovo e definitivo assetto da dare alla Corte in armonia alle disposizioni costituzionali.

Proprio al fine di evitare che la necessaria lunghezza e complessità dell'esame delle disposizioni non urgenti, potesse ritardare l'approvazione delle disposizioni volte a risolvere situazioni difficili o non definitive, detto orientamento fu consacrato in una deliberazione con la quale la Commissione, nella sua seduta del 15 giugno 1950 decise la sospensiva in ordine ad una serie di articoli non aventi carattere di urgenza o di semplicità politica e costituzionale, operando così di fatto uno sdoppiamento del disegno di legge proposto ed uno stralcio degli articoli da esaminare.

Nella seduta del 13 luglio, la Commissione iniziò l'esame degli articoli stralciati e dei relativi emendamenti, anche sulla base del parere espresso dalla V Commissione; nel corso dell'esame però, non essendosi trovata una soluzione al contrasto tra diversi emendamenti, i commissari onorevole Nannuzzi ed onorevole Caprara chiesero la remissione in aula del disegno di legge ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, presentando all'uopo il numero di firme richiesto.

In conseguenza di detta richiesta l'esame del progetto di legge fu sospeso per essere poi ripreso nella seduta del 16 novembre 1960, essendo stato nel frattempo riassegnato alla I Commissione il disegno di legge in sede referente.

In detta seduta la Commissione, dopo aver preso atto confermandola, della sospensiva precedentemente deliberata, procedette rapidamente all'esame degli articoli non sospesi approvandoli con alcuni emendamenti.

Il disegno di legge ora all'esame dell'Assemblea risulta formato quindi dagli articoli dall'1 all'8, 15, 16 e 19, e relative tabelle, del disegno di legge n. 1748, mentre i rimanenti articoli, per cui fu approvata la sospensiva, rimangono all'esame della Commissione.

I rimanenti articoli, il cui esame la Commissione in sede legislativa aveva già deliberato di sospendere, non sono stati esaminati in sede referente dalla Commissione stessa, che ritiene di doverne fare oggetto di successivo ed autonomo esame, per riferire separatamente all'Assemblea.

2. — L'articolo 1 del disegno di legge intende ovviare ad uno stato di cose definito nella relazione del Governo « pregiudizievole non solo agli interessi dei cittadini, ma anche all'ordinato svolgimento dell'attività della pubblica Amministrazione » in materia di pensioni di guerra, ove la semplicità ed economicità delle forme del ricorso e la riapertura dei termini ha dato luogo ad un notevole arretrato presso le Sezioni competenti della Corte; è questa una situazione ben nota alla Camera, nel suo complesso e nei singoli suoi membri e sulla quale è inutile soffermarsi.

Mentre il testo governativo prevedeva la istituzione di una quarta Sezione speciale per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, il testo proposto della Commissione in accoglimento di un emendamento dell'onorevole Berlinguer con il parere favorevole della Commissione Bilancio, porta a cinque il numero delle Sezioni speciali, al fine di rendere più spedito l'esame dei ricorsi pendenti e di quelli che vengono di continuo presentati.

3. — Al fine di un ulteriore sveltimento dei procedimenti pendenti, la Commissione – su proposta dell'onorevole Berlinguer – ha tenuto ad approvare un nuovo articolo

(articolo 2) con il quale i pareri da richiedere alla Commissione medico-legale vengono dati da una sezione speciale del detto organo, distaccata permanentemente prezzo la Corte dei Conti.

4. — L'articolo 3 sopprime la Sezione speciale per il contenzioso contabile, fin qui competente ad eliminare l'arretrato, ed istituisce al suo posto una seconda Sezione ordinaria per il contenzioso contabile, al fine di ripartire in modo più ordinato e più efficente il lavoro tra detta Sezione e la prima, oberata di lavoro in misura tale che avrebbe richiesto prima o poi la proroga del funzionamento di una sezione per l'arretrato.

5. — Gli articoli 5, 6, 7 e 8 danno una sistemazione definitiva alla funzione periferica di controllo della Corte dei conti; dette funzioni venivano fin ora ad esser esercitate dagli Uffici distaccati della Corte presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato delle acque. Uffici che, sorti in origine per esercitare il controllo su gli atti di detti organi, furono successivamente investiti di più ampie funzioni di controllo generale, territorialmente delimitato, in armonia al generale indirizzo per un ampio decentramento amministrativo, sicché il nome loro non corrispondeva più alla natura ed alla vastità delle funzioni esercitate. Con le nuove disposizioni si adegua il nome alle funzioni, si provvede all'estensione del controllo (già esercitato in via di puro fatto) sull'attività del Commissario generale del Governo nel così detto territorio di Trieste, e si dettano norme per un più efficente funzionamento di detti organi.

6. — Con l'articolo 9 si istituisce un ruolo del personale di dattilografia, in armonia a quanto stabilito per gli uffici giudiziari e con uno stato giuridico ed economico analogo, in seguito all'accoglimento di un emendamento del Relatore e di un emendamento dell'onorevole Nannuzzi entrambi sostitutivi dell'articolo proposto dal Governo, che prevedeva una assunzione di personale di dattilografia con contratto a termine.

7. — L'articolo 4 eleva i limiti di somma indicati in alcuni articoli del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, per adeguarli al mutato valore della moneta.

Con il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione da parte dell'Assemblea, si soddisfano alcune esigenze di funzionamento della Corte dei conti che non potevano più oltre di differirsi, esigenze di funzionamento che sono esigenze di giustizia dei cittadini ed esigenze di salvaguardia dell'interesse dello Stato ad una retta amministrazione della cosa pubblica.

Non poteva trovare posto in questa sede la soluzione del più complesso e generale problema di un adeguamento della struttura e delle funzioni della Corte dei conti in armonia al dettato costituzionale: con questo disegno si richiama l'attenzione della Camera dei Deputati anche su questo più ampio problema, di vitale importanza per un retto funzionamento del nostro sistema democratico e parlamentare in specie, e si formula l'augurio che esso possa trovare la più sollecita soluzione nelle sedi competenti.

COSSIGA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È istituita una quarta Sezione speciale della Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

ART. 2.

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa. È istituita, in sua vece, una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

I giudizi sono assegnati a ciascuna delle due Sezioni anzidette dal Presidente della Corte.

Alle stesse due Sezioni sono devoluti i giudizi di competenza della soppressa Sezione speciale per il contenzioso contabile.

ART. 3.

Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

ART. 4.

Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

ART. 2.

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416 può essere richiesto dalle Sezioni speciali giurisdizionali della Corte dei Conti e dal Procuratore Generale presso la Corte stessa – semprechè la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità – ad una sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso la Corte dei conti e composta da un colonnello medico dell'Esercito che la presiede e da due ufficiali medici superiori, l'uno della Marina militare e l'altro dell'Aeronautica militare, nominati tra i membri del Collegio medico-legale con decreto del Ministro della Difesa.

ART. 3.

La Sezione speciale per il contenzioso contabile è soppressa.

È istituita una seconda Sezione giurisdizionale, che ha, insieme con la prima, competenza promiscua nelle materie di contabilità pubblica.

Identico.

Identico.

ART. 4.

Identico

ART. 5.

Identico.

assumono la denominazione di « Delegazioni regionali della Corte dei conti ».

Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati e quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo.

ART. 5.

È istituita con sede in Trieste la Delegazione regionale della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste e degli Organi delle amministrazioni dello Stato aventi sede nello stesso territorio e nelle province di Gorizia e Udine.

Per l'esercizio delle attribuzioni già demandate dal decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355, alla Delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici, e delle altre previste dalle norme sul decentramento amministrativo, è istituita con sede in Roma la Delegazione regionale della Corte dei conti per il Lazio.

Per la Sicilia, la Sardegna e il Trentino-Alto Adige le attribuzioni indicate nel precedente articolo continuano ad essere esercitate rispettivamente dalla Sezione del controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e dalle attuali Delegazioni per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige.

Le sedi e la competenza territoriale degli Organi regionali di controllo della Corte dei conti sono indicate nella tabella *A* allegata alla presente legge.

ART. 6.

Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali è delegato un consigliere, coadiuvato dal referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte può, con sua ordinanza, affidare la reggenza della Delegazione ad un referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti secondo le norme vigenti al consigliere.

I consiglieri dirigenti le Delegazioni ed i referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Al controllo di competenza della Delegazioni regionali è delegato un consigliere, coadiuvato dal referendario proposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di Presidenza, può con sua ordinanza, affidare la reggenza della Delegazione ad un referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere.

Identico.

ART. 7.

I Presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo coordinano, secondo la rispettiva competenza, l'azione delle Delegazioni regionali con quella degli altri uffici della Corte.

ART. 8.

Alle mansioni di copia, con i servizi ad esse inerenti, può essere adibito anche personale di dattilografia non di ruolo, da assumersi, in numero non superiore a settanta unità, mediante contratto a termine.

Lo stato giuridico del personale indicato nel precedente comma, è disciplinato dalle norme dettate per il personale a contratto dal regolamento approvato con il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, integrato, per quanto concerne l'assicurazione di malattia e le altre assicurazioni sociali, dalle norme vigenti per i dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Al personale suddetto compete una retribuzione, con i relativi aumenti periodici costanti, alle condizioni e nei limiti fissati per il trattamento economico inerente alla qualifica di applicato nella carriera esecutiva degli impiegati civili dello Stato. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego, quale che ne sia la causa, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità del trattamento da ultimo goduto, per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

ART. 9.

All'articolo 11 della legge 21 marzo 1953, n. 161, è sostituito il seguente:

« Le nomine a vice referendario sono conferite a seguito di concorso, per titoli ed esami.

Possono partecipare al concorso:

a) gli impiegati dei ruoli organici ordinari delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, muniti di laurea in giurisprudenza, i magistrati dell'Ordine giudiziario e della giustizia militare, nonché i procuratori dello Stato, i quali abbiano, in uno o più

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

È istituito il ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, comprendente settanta unità, giusta la tabella *F* allegata alla presente legge.

Il personale di dattilografia disimpegna esclusivamente mansioni di copia con i servizi ad esso inerenti, e non può essere adibito, neppure temporaneamente, a mansioni diverse.

Esso è assunto mediante pubblico concorso per esame, al quale possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e in possesso degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami comprendono una prova scritta di lingua italiana e una prova pratica di dattilografia. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite con ordinanza del Presidente della Corte dei conti, sentite le Sezioni riunite.

Al personale di dattilografia della Corte dei Conti compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e sono estese, in quanto applicabili, le norme sull'ordinamento di detto personale, emanate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957, n. 874.

(*A*)

degli anzidetti ruoli, almeno quattro anni di servizio effettivo che, nell'ultimo triennio, sia qualificato « ottimo » per gli impiegati, ovvero, per i magistrati ed i procuratori dello Stato, tale risulti da rapporto informativo da richiedersi all'Amministrazione cui appartengono;

b) gli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano in tale carriera almeno sei anni di servizio qualificato « ottimo »;

c) gli avvocati, che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo albo professionale e non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 11, 2° comma, del vigente testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

La Commissione esaminatrice si compone:

di un Presidente di sezione o del procuratore generale della Corte dei conti, che la presiede;

di due consiglieri o vice procuratori generali della Corte dei conti;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario delle Facoltà di giurisprudenza o scienze politiche.

Funge da segretario un magistrato designato dal Presidente della Corte.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per doti di capacità e rendimento, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte, o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli, ai fini del giudizio di ammissione indicato nel precedente comma. Ogni commissario dispone di dieci punti per la loro valutazione. Non potrà partecipare alle prove di esame il candidato che in tale valutazione abbia complessivamente ottenuto meno di trenta punti ».

ART. 10. (*A*)

All'articolo 12 della legge 21 marzo 1953, n. 161, sono aggiunti i commi seguenti:

« Le promozioni da vice referendario a referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Le promozioni da referendario a consigliere o vice procuratore generale e quelle da consigliere o vice procuratore generale a presidente di sezione o procuratore generale sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ».

ART. 11. **(A)**

Per gli adempimenti previsti dal precedente articolo 10 sono istituite due sezioni in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La prima sezione è composta:

a) dal Presidente della Corte, che la presiede;

b) dal procuratore generale;

c) da un presidente di sezione scelto tra quelli addetti al coordinamento del controllo;

d) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali ordinarie;

e) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali speciali;

f) da un presidente di sezione scelto tra quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana;

g) da un presidente di sezione scelto tra quelli investiti di incarichi speciali.

Le funzioni di segretario della prima sezione sono espletate dal segretario generale della Corte.

La seconda sezione è composta dal Presidente della Corte, che la presiede, e da due presidenti di sezione; ne fanno inoltre parte un consigliere scelto tra quelli componenti le sezioni del controllo, un consigliere scelto fra quelli componenti le sezioni giurisdizionali, un vice procuratore generale ed il segretario generale. Il segretario generale è relatore. Le funzioni di segretario della seconda sezione sono espletate dal referendario più anziano tra quelli addetti al Segretariato generale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione più anziano componente la sezione medesima.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima

sezione; di almeno tre dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 12. (*A*)

Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, nomina con propria ordinanza, entro il 31 dicembre di ogni anno, i presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale che debbono far parte delle due sezioni indicate nel precedente articolo 11, nell'anno successivo, e, per ognuno di essi, un supplente appartenente alla stessa categoria del titolare.

Fatta eccezione per quelli assegnati alle sezioni per la Regione siciliana, i presidenti di sezione, tanto titolari che supplenti, chiamati a far parte della prima sezione del Consiglio di presidenza, durano in carica un anno, e possono essere confermati, sia gli uni che gli altri, in numero non superiore alla metà, per un solo anno.

Fuori del caso previsto nel comma precedente, i presidenti di sezione non possono essere nuovamente chiamati a comporre la prima sezione se non sia trascorso un anno da quando abbiamo cessato di farne parte.

I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale chiamati a comporre la seconda sezione possono essere tutti confermati per un solo anno.

Non si fa luogo durante l'anno a modificazioni nella composizione delle sezioni per effetto di mutamento di funzioni dei loro componenti.

ART. 13. (*A*)

Il Consiglio di amministrazione per gl'impiegati della Corte dei conti delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, è composto a norma dell'articolo 23 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne sono altresì componenti due impiegati, ciascuno appartenente ad una fra le tre carriere anzidette, da nominarsi, insieme con due supplenti, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

Il Consiglio di amministrazione per il personale della carriera ausiliaria è composto a norma dell'articolo 94 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364. Ne fa altresì parte un impiegato di detta carriera da nominarsi, insieme con un supplente, secondo le modalità previste nell'articolo stesso.

I componenti dei Consigli di amministrazione possono essere confermati annualmente per non più di due volte.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei loro membri, oltre il presidente.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 14. **(A)**

Allo svolgimento delle carriere del personale direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 15. ART. 10.

Il ruolo organico dei magistrati della Corte dei conti è stabilito con la tabella *B* allegata alla presente legge, in sostituzione delle tabelle *A* e *B* allegate alle legge 21 marzo 1953, n. 161.

Al predetto ruolo organico sono temporaneamente aggiunti i posti indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge. Il riassorbimento di tali posti verrà iniziato a decorrere dal 1° gennaio 1970 e si effettuerà usufruendo della metà delle vacanze che si verificheranno nel ruolo stesso posteriormente alla data anzidetta.

Identico.

ART. 16. ART. 11.

I ruoli organici del personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria della Corte dei conti sono stabiliti con le tabelle *D*, *E* e *F*, allegate alla presente legge, in sostituzione dei quadri 24, 43 e 63 (limitatamente al personale addetto agli uffici) allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Salva la riserva a favore degli invalidi di guerra e categorie equiparate, prevista dalle norme vigenti, tutti i posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della medesima, nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutiva ed ausiliaria, saranno conferiti per pubblico concorso.

Identico.

ART. 17. **(A)**

Il limite di età fissato dall'articolo 9 del testo unico approvato con regio decreto 12

luglio 1934, n. 1214, è applicabile anche ai magistrati della Corte con qualifiche inferiori a quella di consigliere.

ART. 18.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni ed integrazioni richieste al loro coordinamento, tutte le norme riguardanti l'ordinamento della Corte dei conti.

Il testo unico verrà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito le Sezioni riunite deiia Corte dei conti.

ART. 19.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60 si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*A*)

ART. 12.

Alla lettera *b*) dell'articolo 45 del Regio Decreto 19 ottobre 1933, n. 1364, è soppresso l'inciso « docente della Regia Università di Roma ».

ART. 13.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

Identico.

(*A*). Non esaminato dalla Commissione che ritiene di doverne fare oggetto di successivo ed autonomo esame per riferire separatamente all'Assemblea.

TABELLA *A*.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Sedi	Circoscrizioni
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino.
BARI	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
CAGLIARI	Cagliari, Nuoro, Sassari.
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.
FIRENZE	Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona.
L'AQUILA	Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
MILANO	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
NAPOLI	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno.
PERUGIA	Perugia, Terni.
PALERMO	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
POTENZA	Matera, Potenza.
ROMA	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo.
TORINO	Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli.
TRENTO	Bolzano, Trento.
TRIESTE	Gorizia, Trieste, Udine.
VENEZIA	Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	14
Procuratore generale	1
Consiglieri	66
Vice procuratori generali	2
Referendari e sostituti procuratori generali	171
Vice referendari	262
	517

TABELLA *C*.

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	2
Consiglieri	9
Vice procuratori generali	9
Referendari e sostituti procuratori generali	13
	33

TABELLA *A*.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI
DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Identico.

TABELLA *B*.

RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Identico.

TABELLA *C*.

POSTI TEMPORANEAMENTE AGGIUNTI
AL RUOLO ORGANICO DEI MAGISTRATI DELLA CORTE

Qualifica	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	4
Consiglieri	16
Vice procuratori generali	10
Referendari e sostituti procuratori generali	22
	52

TABELLA *D*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Qualifica	Numero dei posti
Segretari capi e revisori capi	24
Segretari principali e revisori principali	64
Primi segretari e primi revisori	77
Segretari e revisori	90
Segretari aggiunti e revisori aggiunti Vice segretari e vice revisori	170
Totale	425

TABELLA *E*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Qualifica	Numero dei posti
Archivisti capi	39
Primi archivisti	70
Archivisti	150
Applicati Applicati aggiunti	182
	441
Assistente alla vigilanza	1
Totale	442

TABELLA *F*.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO AGLI UFFICI

Qualifica	Numero dei posti
Commesso capo	1
Commessi	20
Uscieri capi	60
Uscieri Inservienti	85
Totale	166

TABELLA *D.*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI CONCETTO

Identico.

TABELLA *E.*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE ESECUTIVO

Identico.

TABELLA *F.*

RUOLO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA

Qualifica	Numero dei posti
Dattilografi	70
	70

TABELLA *G.*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO ADDETTO AGLI UFFICI

Identico.